

REGOLAMENTO N.1/2021

Adottato in Consiglio Direttivo nella riunione del 07/01//2021

Oggetto: Disciplina delle attività di informazione, assistenza, consulenza, rappresentanza, intervento solidale e tutela legale tra associati e nei rapporti tra associati ed Associazione. Principi, limiti, condizioni e modalità.

Art.1. Informazioni ed assistenza tra associati. Principi, modalità e condizioni.

- 1.1** L'Associazione promuove il libero scambio informativo tra associati. Lo scambio informativo e di assistenza avviene tra gli associati in modalità libera, anche attraverso e-mail ovvero tramite applicazioni informatiche comuni, ove siano costituiti gruppi virtuali su cui l'associato abbia accesso mediante il proprio dispositivo telefonico (*cd. chat di Gruppo*).
- 1.2** Ciascun associato può chiedere o scambiare informazioni, attraverso propri messaggi, condivisioni di esperienze, file, documenti e link. A tal fine il Presidente o ciascun membro del Consiglio Direttivo possono creare, accanto ad un *cd. chat di Gruppo* generale, amministrata dal Presidente o un suo delegato, ulteriori *chat di gruppo* a tema, a cui possono partecipare in modo libero e facoltativo gli associati. Le ulteriori *chat di gruppo* a tema hanno il compito di favorire e rinsaldare lo spirito di unità e di reciproca assistenza, nonché di supporto psicologico e vicinanza affettiva tra gli associati. A tal proposito, oltre ad essere istituiti *Gruppi chat* su singoli temi afferenti l'autismo (a titolo meramente esemplificativo: *scambi idee e materiali Aba; news o raccolte di normative e giurisprudenza, ecc.*) anche un *Gruppo chat* extra-autismo (*es.: non solo autismo*) che coinvolga gli associati in discussioni riguardanti il tempo libero, hobbies, viaggi, la possibilità di organizzare incontri comuni o ferie in comune e altro che crei e rinsaldi lo spirito di unità, di appartenenza ad una comunità fraterna, di mutuo supporto psicologico e di vicinanza affettiva di legami.
- 1.3** Lo scambio di informazioni, anche in risposta a quesiti o richieste, è da parte di ciascun associato atto libero, spontaneo, incoercibile e del tutto volontario ed ha carattere gratuito e solidaristico. Tale scambio ha valore di assistenza che ciascun associato offre a titolo personale in favore di altri associati. Non richiede alcuna previa autorizzazione essendo un supporto solidaristico che viene spontaneamente offerto dal singolo associato a titolo puramente individuale.
- 1.4** In ogni caso, negli scambi informativi che avvengono nelle *cd. chat di Gruppo* messe a disposizione dell'Associazione, su applicazioni informatiche fruibili da più associati, non sono ammessi:
 - a) Contenuti diffamatori verso altri associati. Ciascun associato è tenuto al rispetto del decoro e della dignità degli altri associati.
 - b) Contenuti a carattere esplicitamente pornografico, a sfondo chiaramente razzistico o di particolare ripugnanza tale da suscitare indignazione della maggior parte degli associati.
 - c) Contenuti che abbiano, per numero di pubblicazioni, un carattere sistematico e non meramente occasionale, di finalità pubblicitaria per scopi estranei alle finalità statutarie.
 - d) Contenuti che abbiano, per numero di pubblicazioni, un carattere sistematico e non meramente occasionale, per finalità di proselitismo verso partiti politici o di sponsorizzazione di campagne elettorali di partiti o esponenti politici. Al di fuori di questa casistica è comunque possibile una discussione di natura anche politica, purché si tratti di normale dialettica confinata nell'esercizio della libera manifestazione di una propria opinione.
 - e) Contenuti informativi che possano valere o ingenerare convinzioni su prescrizioni farmacologiche o diete alimentari, salvo che l'associato precisi che l'informazione non riveste carattere medico-specialistico ma è espressione di un suo libero e personale convincimento ovvero che si tratti di condivisioni di esperienze puramente personali.

- f) Contenuti che tendano a mortificare la sensibilità degli associati attraverso giudizi gratuiti ovvero comparazioni inopportune, tra i propri e gli altri familiari di associati.
 - g) E' assolutamente vietato divulgare all'esterno foto, video, documenti o altre informazioni, pubblicati da altri associati, in cui siano ritratti o rappresentati dati personali dell'associato o propri familiari, quando ciò avvenga senza il loro previo, documentato ed espresso consenso. Chi ne fa divulgazione ne risponde a titolo personale nei confronti dell'associato leso nella riservatezza.
- 1.5** Ove vengano pubblicati informazioni o documenti che abbiano il carattere di contenuti non ammessi, nei termini di cui sopra, ciascun membro del Consiglio Direttivo invita garbatamente l'associato a cancellare il contenuto o, ove ciò non sia possibile, di evitare pubblicazioni future di tali contenuti. Ove i contenuti abbiano carattere diffamatorio l'associato avrà buon senso ed educazione di fare ammenda verso altri associati che abbiano subito tali contenuti.
- 1.6** Per fatti di particolare gravità o per i casi di reiterate violazioni, l'associato può essere temporaneamente escluso dalle *cd. chat di Gruppo* dal Presidente dell'Associazione. L'esclusione va approvata da successiva decisione adottata a maggioranza del Consiglio Direttivo, presa anche in via informale e senza necessaria verbalizzazione. Se il Consiglio Direttivo non approva la sospensione, il Presidente è tenuto a far rientrare nel gruppo l'associato. Se la sospensione dovesse essere superiore ai 30 giorni, la decisione del Presidente, purché già approvata dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificata nella prima Assemblea utile.
- 1.7** La sospensione della chat di gruppo non comporta di per sé la sospensione di associato o di altra carica sociale rivestita, salvo comunque le fattispecie di sospensione, cessazione e decadenza previste dallo Statuto ed adottate con le modalità ivi stabilite.

Art.2. Pareri informativi. Principi, limiti, condizioni e modalità.

- 2.1** Per parere informativo è da intendersi una richiesta di un parere su un quesito o una problematica su uno o più aspetti di carattere amministrativo, burocratico o di altra natura, che abbia comunque afferenza con l'autismo, e che l'associato rivolge al Consiglio direttivo. Ove richiesto ad un delegato per una data materia che non sia membro del Consiglio Direttivo, il parere informativo è sempre rilasciato dal Consiglio Direttivo.
- 2.2** Il parere informativo è da intendersi nell'accezione di un mero consiglio che viene dato sulla base delle sole esperienze conoscitive che il Consiglio Direttivo è in grado di offrire.
- 2.3** Per sua natura non ha mai valore di consulenza professionale, limitandosi ad un' indicazione di massima che possa aiutare l'associato ad orientarsi su un dato quesito o una data problematica che deve affrontare. Si tratta quindi di indicazioni non professionali ma di solo supporto solidaristico che l'associato riceve e valuta liberamente e rispetto ai quali non è esonerato dal richiedere ulteriori conforti o approfondimenti specialistici. Pertanto l'associato è pienamente consapevole che trattandosi di indicazione di supporto con una valenza solo solidaristica, il Consiglio Direttivo non assumerà alcuna responsabilità sulle scelte successive, libere e autonome, che vorrà intraprendere l'associato, che saranno da considerarsi sempre espressione di una propria libera ed autoconsapevole determinazione dell'associato.
- 2.4** Il parere non può mai riguardare aspetti di competenza strettamente medica (a titolo esemplificativo: farmaci, diete, ecc.). Può invece riguardare aspetti generali in materia di terapie sui disturbi autistici, ove attinenti a scienze comportamentali, socio-educative, pedagogiche o psicologiche, ma limitatamente a profili di massima che possano aiutare l'associato ad avere un quadro conoscitivo più completo.
- 2.5** L'associato che intenda acquisire un parere informativo deve formulare una richiesta scritta del quesito o della problematica sottostante, in modo chiaro e quanto più possibile dettagliato sia sulle premesse fattuali sia sugli aspetti di contesto. La richiesta, dato il valore riservato ed individuale, non va mai condivisa e va inoltrata solo via e-mail ai canali messi a disposizione dall'Associazione o ad un indirizzo e-mail di un membro del Direttivo. Se condivisa con altri associati, ha valore di una richiesta di generica assistenza di cui all'art.1.
- 2.6** Un membro del Consiglio Direttivo che riceva la richiesta, valutata preliminarmente l'accuratezza della formulazione di cui al comma precedente e ottenuta eventuale conferma

dall'associato richiedente che trattasi di richiesta di parere informativo, la inoltra a tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ne può discutere preliminarmente senza particolari formalità con ogni mezzo telematico e anche senza previa riunione in compresenza, potendo all'uopo essere sufficiente il solo scambio informativo tra i membri del Direttivo, salvo che il Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza da tre membri del Consiglio Direttivo, a norma dell'art.7 comma 8 dello Statuto, convochi formalmente il Consiglio o inserisca la richiesta nell'ordine del giorno della prima riunione utile.

- 2.7** Il Consiglio valuta liberamente se e in che termini dare risposta alla richiesta. A tal proposito va ricordato che i membri del Consiglio Direttivo svolgono, in merito, un'attività del tutto spontanea e volontaria, come tale incoercibile, nonché assolutamente gratuita e per soli fini solidaristici. Un eventuale risposta verrà data a nome del Consiglio Direttivo, anche tramite un delegato, in via esclusivamente individuale all'indirizzo e-mail dell'associato. Nella risposta verrà data enunciazione che il parere informativo è dato con la sola valenza e tutte le limitazioni riportate al comma 2 e 3 di questo articolo. Il Consiglio Direttivo, ove ritenga che del parere possano beneficiare per il presente o per il futuro anche altri associati, potrà condividere con gli altri associati il parere formulato ma con l'obbligo tassativo di renderne impersonale il contenuto nonché il quesito o la problematica sottostante, senza alcun riferimento diretto o indiretto alle generalità o dati personali dell'associato richiedente.

Art.3. Rappresentanza in ambito istituzionale o sociale. Intervento solidale. Principi, condizioni e modalità.

- 3.1** Per rappresentanza in ambito istituzionale o sociale si intende l'intervento solidale dell'Associazione per esprimere condanna, disappunto, denuncia o rimostranza verso istituzioni pubbliche o privati, quali esercizi commerciali, strutture turistiche, gestori di impianti sportivi, centri convenzionati e anche professionisti, che abbiano compiuto atti discriminatori, di gratuita ostilità, di pregiudizio, di mancata collaborazione o di disservizio verso gli associati in ragione della condizione autistica dei loro familiari.
- 3.2** L'intervento solidale in rappresentanza dell'Associazione può, da altro verso, anche essere teso ad esprimere ringraziamento, plauso o lode verso istituzioni pubbliche o privati, quali esercizi commerciali, strutture turistiche, gestori di impianti sportivi, centri convenzionati e anche professionisti, che abbiano compiuto atti di particolare garbo e meritevole apprezzamento, sensibilità, collaborazione o di ogni altra buona prassi, da diffondere nella società civile, verso gli associati in ragione della condizione autistica dei loro familiari.
- 3.3** L'associato che abbia ricevuto, da istituzioni pubbliche o privati, quali esercizi commerciali, strutture turistiche, gestori di impianti sportivi, centri convenzionati e anche professionisti, atti di discriminazione, di gratuita ostilità, di pregiudizio, di mancata collaborazione o di disservizio in ragione della condizione autistica del familiare, può chiedere intervento solidale di sostegno e rappresentanza dall'Associazione descrivendo i fatti in modo chiaro e quanto più possibile dettagliato sia sulle premesse fattuali sia su tutti gli aspetti di contesto. La richiesta di intervento solidale va inoltrata e sollecitata via e-mail tramite i canali messi a disposizione dall'Associazione o ad un indirizzo e-mail di un membro del Direttivo. L'associato può liberamente esprimere la propria indignazione sui fatti rappresentati condividendola con altri associati.
- 3.4** L'associato che abbia ricevuto, da istituzioni pubbliche o privati, quali esercizi commerciali, strutture turistiche, gestori di impianti sportivi, centri convenzionati e anche professionisti, atti di particolare garbo e meritevole apprezzamento, sensibilità, collaborazione o di ogni altra buona prassi, da diffondere nella società civile, può farlo presente all'Associazione affinché esprima con intervento solidale il proprio ringraziamento, plauso o lode. L'associato deve descrivere i fatti in modo chiaro e quanto più possibile dettagliato sia sulle premesse fattuali sia su tutti gli aspetti di contesto. La richiesta di intervento solidale va inoltrata e sollecitata via e-mail tramite i canali messi a disposizione dall'Associazione o ad un indirizzo e-mail di un membro del Direttivo. L'associato può liberamente esprimere il proprio apprezzamento, plauso o lode sui fatti rappresentati condividendolo con altri associati.

- 3.5** Condizione indispensabile per poter chiedere l'intervento solidale è che risulti, anche all'email istituzionale dell'Associazione, una dichiarazione dell'associato in cui attesti espressamente che i fatti rappresentati, di cui ai commi 3 o 4, corrispondono al vero e che si assume ogni responsabilità per eventuali mendacio, con l'obbligo inderogabile di garantire e tenere indenne l'Associazione per i casi di mendacità. Va inoltre prestato espresso e consapevole consenso di autorizzazione ai fini della privacy per l'impiego dei dati personali anche sensibili, dell'associato e del suo familiare. Va sempre allegato alla dichiarazione un documento di identità in corso di validità dell'associato. L'Associazione valuta comunque l'opportunità nell'atto di intervento solidale, ove non fosse strettamente necessario, di non fare diretta menzione del familiare ovvero di menzionarne sole le iniziali puntate delle generalità
- 3.6** Un membro del Consiglio Direttivo che riceva la richiesta di intervento solidale, sia per i casi del comma 3 e del comma 4, valutata preliminarmente l'accuratezza della formulazione di cui ai commi precedenti e che sussistano le dichiarazioni e gli allegati di cui al comma precedente (che vanno trasmessi in uno anche all'e-mail istituzionale dell'Associazione), nonché ottenuta eventuale conferma dall'associato che trattasi di richiesta intervento solidale, la inoltra a tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ne discute preliminarmente senza particolari formalità con ogni mezzo telematico e anche senza previa riunione in compresenza, potendo all'uopo essere sufficiente il solo scambio informativo tra i membri del Direttivo, salvo che il Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza da tre membri del Consiglio Direttivo, a norma dell'art.7 comma 8 dello Statuto, convochi formalmente il Consiglio o inserisca la richiesta di intervento solidale nell'ordine del giorno della prima riunione utile.
- 3.7** Il Consiglio valuta liberamente se e in che termini fornire intervento solidaristico, sempre tenuto conto che i membri del Consiglio Direttivo svolgono, in merito, un'attività del tutto spontanea, volontaria, gratuita ed animata da soli fini solidaristici
- 3.8** Se il Consiglio Direttivo concorda con il Presidente sulla necessità o anche solo sull'opportunità dell'intervento solidale sui fatti rappresentati, invita il Presidente o un suo delegato ad esprimere, a nome dell'Associazione, verso istituzioni pubbliche o privati, quali esercizi commerciali, strutture turistiche, gestori di impianti sportivi, centri convenzionati e anche professionisti:
- a) per i casi di cui al comma 3, condanna, disappunto, denuncia, indignazione o rimostranza contro atti discriminatori, di gratuita ostilità, di pregiudizio, di mancata collaborazione o di disservizio verso gli associati in ragione della condizione autistica dei loro familiari.
 - b) per i casi di cui al comma 4, ringraziamento, plauso o lode per atti di particolare garbo e meritevole apprezzamento, sensibilità, collaborazione o di ogni altra buona prassi, da diffondere nella società civile, verso gli associati in ragione della condizione autistica dei loro familiari.
- 3.9** Il canale preferenziale di intervento solidale a nome dell'Associazione è la Posta elettronica certificata istituzionale dell'Associazione sia verso le istituzioni pubbliche sia, ove esistente, verso i privati. Ove il destinatario non abbia la Posta elettronica certificata, l'intervento solidale verrà espresso con la Posta elettronica ordinaria istituzionale dell'Associazione.
- 3.10** A norma dell'art.8 comma 11 dello Statuto, le credenziali della Posta elettronica certificata e della posta elettronica ordinaria dell'Associazione sono nella sola disponibilità del Presidente, il quale agisce in proprio ovvero tramite delegato con condivisione delle credenziali autorizzate limitatamente al compimento dell'atto di intervento solidale di cui al comma 8 del presente articolo. In ogni caso, a norma dell'art.8 comma 11 dello Statuto, l'eventuale delegato autorizzato dal Presidente, prima di procedere all'inoltro della mail certificata o, in subordine, ordinaria, deve concordare con il Presidente sia il contenuto che i destinatari della medesima. L'intervento solidale di un singolo membro del Consiglio Direttivo, fatto con la propria posta elettronica individuale e non istituzionale, è fatto a titolo meramente personale, pur laddove sia specificata la qualità di membro del Direttivo, e non può mai valere come intervento fatto in nome e per conto dell'Associazione, del Presidente o del Consiglio Direttivo.
- 3.11** Per i casi di cui al comma 4 è generalmente sufficiente una nota di intervento di tal tipo: *“La ringraziamo a nome di questa Associazione per la gentile collaborazione e sensibilità mostrato verso il nostro associato....per i fatti...”*. Ove si tratti di fatti particolarmente meritori o di buona prassi, da promuovere a favore di tutta la categoria del mondo autistico, il

Consiglio Direttivo o anche il Presidente possono dare una maggiore enfasi all'apprezzamento, unendo, al comunicato di ringraziamento, un plauso o una lode. Si procede anche in tal caso con le forme e le modalità indicate al comma 10. Sempre in casi di fatti particolarmente meritori o di buona prassi, da promuovere a favore di tutta la categoria del mondo autistico, il Presidente sentito il Consiglio Direttivo può decidere di dare risalto mediatico all'apprezzamento a nome dell'Associazione, anche attraverso l'utilizzo di mailing list di organi di stampa o testate giornalistiche, nonché di interviste da rilasciarsi ad organi di informazione. Il Presidente agisce in proprio ovvero, se autorizza un suo delegato a norma dell'art.8 comma 12 dello Statuto, il delegato nel rilasciare interviste, comunicati ad organi di informazione, testate giornalistiche o comunque a mezzo stampa, che spendano il nome dell'Associazione all'esterno, deve sempre concordare con il Presidente il contenuto di massima di interviste o comunicati.

- 3.12** Per i casi di cui al comma 3 il Presidente e il Consiglio Direttivo o un delegato stendono un testo che, in base alla gravità dei fatti, esprima condanna, disappunto, denuncia, indignazione o rimostranza contro atti discriminatori, di gratuita ostilità, di pregiudizio, di mancata collaborazione o di disservizio verso gli associati in ragione della condizione autistica dei loro familiari. Si procede anche in tal caso con le forme e le modalità indicate al comma 10. Ove si tratti di fatti particolarmente gravi e biasimevoli, contro cui esprimere ferma condanna a tutela di tutta la categoria del mondo autistico, il Presidente sentito il Consiglio Direttivo può decidere di dare risalto mediatico alla rimostranza a nome dell'Associazione, anche attraverso l'utilizzo di mailing list di organi di stampa o testate giornalistiche, nonché di interviste da rilasciarsi ad organi di informazione. Il Presidente agisce in proprio ovvero, se autorizza un suo delegato a norma dell'art.8 comma 12 dello Statuto, il delegato nel rilasciare interviste, comunicati ad organi di informazione, testate giornalistiche o comunque a mezzo stampa, che spendano il nome dell'Associazione all'esterno, deve sempre concordare con il Presidente il contenuto di massima di interviste o comunicati.
- 3.13** Ove i fatti particolarmente gravi e biasimevoli, contro cui esprimere ferma condanna a tutela di tutta la categoria del mondo autistico, siano di intollerabile gravità, possono essere valutate azioni legali stragiudiziali o giudiziali anche dirette, cioè a nome e per conto dell'Associazione, quale ente esponenziale di tutela dei diritti delle persone autistiche. In particolari diffide, azioni giudiziali civili, ricorsi alla giustizia amministrativa, esposti ad autorità amministrative o alla magistratura penale. Per il caso di diffide stragiudiziali, esposti ad autorità amministrative o alla magistratura penale la decisione compete al Presidente, quale legale rappresentante dell'ente, sentito il Consiglio Direttivo. Per il caso di diffide stragiudiziali, esposti ad autorità amministrative o alla magistratura penale l'intervento solidale fatto a titolo individuale di un singolo membro del Consiglio Direttivo, con la propria posta elettronica individuale e non istituzionale, è fatto a titolo meramente personale, pur laddove sia specificata la qualità di membro del Direttivo, e non può mai valere come intervento fatto in nome e per conto dell'Associazione, del Presidente o del Consiglio Direttivo. Ove si tratti di azioni legali che richiedano l'assistenza tecnica di un difensore, quali ricorsi al giudice amministrativo o azioni giudiziali civili dirette, esperibili a fini inibitori o per il riconoscimento del danno esponenziale da liquidarsi in via anche equitativa, la decisione compete sempre al Presidente, quale legale rappresentante dell'ente, sentito il Consiglio Direttivo, ma in tal caso si applicano i principi e le indicazioni previste al successivo art.4 commi 11 e 12 per i casi di azioni giudiziali di tipo diretto, esperite in proprio, a nome e per conto dell'Associazione.
- 3.14** Ove si debba procedere a diffida stragiudiziale od esposto ad autorità amministrative o alla magistratura penale, nel caso in cui il fatto oggetto di diffida o esposto coinvolga la persona stessa del Presidente, in qualità di genitore o familiare della persona offesa, e nell'atto sia necessario far menzione del nominativo del Presidente, al solo fine di preservare il carattere impersonale dell'azione associativa può essere valutata l'opportunità che la diffida o l'esposto, da farsi a nome dell'Associazione, sia firmato a nome e cognome del Vicepresidente, con espressa dicitura "*su delega del Presidente pro tempore*" senza menzione del nominativo di quest'ultimo.

- 3.15** Per i fatti che abbiano una connotazione di gravità di cui al comma 13, se ritenuto opportuno l'Associazione può procedere, quale ente esponenziale, nei modi e nelle forme di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo, anche qualora siano compiuti a danno di persone non associate, giusto il disposto dell'art.3 comma 2 dello Statuto, ove degli stessi fatti se ne abbia una conoscenza diretta o derivante da notizia appresa da fonti, anche mediatiche, previa una preliminare verifica della fondatezza e della genuinità della notizia medesima.
- 3.16** Ove dalle azioni giudiziali di cui al comma 13 sia conseguito a favore dell'Associazione la liquidazione di un risarcimento, allo stesso si applica il vincolo di destinazione di cui all'art. 12 comma 3 dello Statuto.

Art.4. Tutela legale stragiudiziale e giudiziale *ad adiuvandum*: principi, limiti, condizioni e modalità. Tutela legale stragiudiziale e giudiziale diretta dell'Associazione: principi, limiti e modalità.

- 4.1** Ciascun associato è libero di difendere in giudizio i propri interessi tramite la scelta di un proprio difensore di fiducia. E' in facoltà del singolo associato richiedere all'Associazione l'indicazione di uno più nominativi di difensori già accreditati con l'Associazione stessa. In tal caso l'Associazione mette a disposizione dell'associato un elenco di nominativi di difensori accreditati, anche per permettere la scelta più agevole in ragione della vicinanza tra residenza dell'Associato e lo studio ove opera il difensore. La scelta dell'associato è libera. Il difensore accreditato può rifiutare l'incarico in ragione della bassa sostenibilità della pretesa in giudizio o del suo carattere pretestuoso o per altro giustificato motivo, senza che ciò comporti la cessazione dell'accreditamento con l'Associazione. L'Associazione tiene aggiornato un elenco di difensori accreditati (che siano tali già in previgenza del presente regolamento o che si accrediteranno a seguire con le procedure del presente regolamento). Tale elenco non ha valore di libro sociale. E' elenco tenuto in modo informale dal Presidente e dal Consiglio direttivo e curato dal Segretario o dal Tesoriere. Non avendo carattere di libro sociale, tale elenco non può essere richiesto da amministrazioni pubbliche o da terzi ed è quindi a loro inaccessibile né trasmissibile. Il Presidente fa inserire nell'elenco come accreditati quei difensori che, in previgenza del presente Regolamento, abbiano già assistito l'Associazione e abbiano mostrato comportamenti di lealtà e correttezza. I nominativi dei difensori che si accrediteranno successivamente, secondo le procedure previste dal presente articolo di questo Regolamento, saranno comunicati dal Presidente al Segretario o Tesoriere che cura l'elenco e tale elenco sarà messo a disposizione del solo Consiglio Direttivo. Per l'accreditamento è opportuno che il difensore possieda una comprovata esperienza professionale, a tal fine è sufficiente che il difensore abbia il patrocinio per le Giurisdizioni superiori. La cessazione della qualità accreditato è stabilita nei casi e secondo le procedure previste dal presente articolo del Regolamento.
- 4.2** La richiesta di intervento cd. *ad adiuvandum* che l'associato faccia pervenire all'Associazione è rimessa alla libera valutazione del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. La decisione del Presidente è discrezionale, libera ed incoercibile. Ove il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ritenga opportuno, l'intervento cd. *ad adiuvandum*, lo stesso è soggetto alla disciplina e alle condizioni del presente articolo. Fermo restando il principio di libera valutazione sulla scelta od opportunità di un intervento *ad adiuvandum*, il Presidente e il Consiglio Direttivo, in sede consultiva, debbono necessariamente procedere ad un vaglio preliminare della ragionevole verosimiglianza e sostenibilità della pretesa che l'associato vuole far valere in giudizio, anche tenuto conto di eventuali precedenti giurisprudenziali favorevoli. Non si può dare appoggio con intervento *ad adiuvandum* a pretese che appaiano assai poco sostenibili, non fondate o pretestuose. In tali ultimi casi il Presidente e il Consiglio Direttivo, per dovere di lealtà solidale, possono dare consiglio all'assistito di abbandonare la lite che voglia intraprendere in proprio o riflettere attentamente sui rischi di una soccombenza, fermo

restando la libera determinazione dell'associato di agire comunque ed esclusivamente in proprio.

- 4.3** Per intervento *ad adiuvandum* si intende tecnicamente sia l'intervento adesivo autonomo che adesivo dipendente, previsti dall'art.105 c.p.c. commi 1 e 2 e dall' art. 28 co.2 c.p.a., rispettivamente per i giudizi innanzi al Giudice ordinario e al Giudice amministrativo. Non è ammesso il cd. intervento principale volontario da parte dell'Associazione, pur previsto dall'art.105 c.p.c. comma 1.
- 4.4** Se l'associato è assistito da un difensore di sua scelta, perché si renda possibile l'intervento *ad adiuvandum*, è necessaria una procedura di accreditamento del difensore nonché l'assunzione di obblighi verso l'Associazione del difensore e dello stesso associato ai sensi del comma successivo e salvo sempre il libero vaglio del Presidente come chiarito al comma 2.
- 4.5** La procedura di accreditamento prevede che il difensore scelto dall'associato e l'associato stesso si obblighino:
- a) Per quanto riguarda il difensore, a non richiedere alcun compenso all'Associazione, con rinuncia ad ogni azione verso l'Associazione. Le spese vive per l'intervento *ad adiuvandum* sono ad esclusivo carico dell'associato, così come tutte le altre voci di parcella, ossia: l'onorario, il rimborso spese generali forfettizzato, il contributo cassa previdenziale, l'iva applicata e la ritenuta d'acconto (*quest'ultima tra l'altro ipotesi solo teorica, in quanto si applica al solo cliente libero professionista e in tal veste non agisce l'associato per i casi che qui interessano né l'Associazione*). Il difensore si impegna a nulla richiedere all'Associazione, come sopra chiarito, tramite dichiarazione da farsi via Posta Elettronica Certificata, con allegato documento d'identità del difensore. Il difensore indica gli elementi indispensabili per determinare l'oggetto della dichiarazione a cui si impegna, per l'assistenza all'intervento *ad adiuvandum*, specificando in modo puntuale: il riferimento alla lite principale da intraprendersi; l'autorità giudiziaria cui è rivolta; il tipo di rito processuale e il grado giudizio della lite da intraprendersi; la generalità dell'associato assistito in via principale. Il Presidente attesta al Consiglio Direttivo che è pervenuta PEC dal difensore con cui quest'ultimo si impegna a nulla richiedere all'Associazione e che la PEC non è manchevole degli elementi indispensabili per determinare l'oggetto della dichiarazione resa dal difensore: di tale attestazione il Presidente ne assume la responsabilità verso l'Associazione. Il Presidente può comunque opportunamente chiedere al difensore che la stessa dichiarazione e con gli stessi allegati, inviata via PEC, venga inoltrata anche alla posta elettronica ordinaria dei membri del Consiglio Direttivo e dell'associato interessato. Per quanto riguarda l'associato, si impegna in modo espresso ad assumere a suo carico qualsiasi compenso o voce di parcella dovuta verso il difensore. Per l'ipotesi di soccombenza delle spese e anche di condanna a lite temeraria, l'associato si impegna espressamente anche per tale ipotesi di tenere indenne l'Associazione e di accollarsi per intero i relativi debiti. L'associazione sarà garantita per gli obblighi che si accolla l'associato anche con l'istituto dell'estromissione ai sensi dell'art. 108 c.p.c. L'associato si obbliga in modo espresso anche a tenere indenne, nei rapporti interni, l'Associazione dagli oneri di registrazione fiscali della sentenza o altro provvedimento giudiziale. Rimane in ogni caso salva, a tutela dell'Associazione, ogni azione civile verso l'associato per gli obblighi di garanzia assunti e non adempiuti. L'Associato si impegna a tenere indenne l'Associazione da ogni spesa per l'intervento *ad adiuvandum* richiesto, nei termini sopra chiariti, tramite dichiarazione da farsi via Posta Elettronica Certificata con allegato documento d'identità ovvero tramite dichiarazione cartacea firmata dall'associato con allegato documento d'identità, da far pervenire tramite raccomandata postale in plico aperto alla sede legale dell'Associazione. Il Presidente attesta al Consiglio Direttivo che è pervenuta PEC o raccomandata dall'associato con cui quest'ultimo si impegna a tenere indenne da ogni spesa l'Associazione; ove la PEC o la raccomandata sia mancante o manchevole degli elementi indispensabili per determinare l'oggetto della dichiarazione resa dall'associato, il Presidente ne assume la responsabilità verso l'Associazione. Il Presidente può quindi opportunamente chiedere all'associato che la stessa dichiarazione e con gli stessi allegati venga fatta pervenire, in aggiunta alla Pec o

raccomandata, anche alla posta elettronica ordinaria dei membri del Consiglio Direttivo e del proprio difensore.

- b) Il difensore deve far pervenire tramite posta elettronica certificata l'atto difensivo introduttivo e successive memorie o atti prosecutivi del giudizio in tempo utile affinché il Presidente vagli o meno l'opportunità di intervento o prosecuzione dell'intervento. Se richiesto il difensore apporta agli atti le modifiche richieste dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Sulle modifiche può esserci un confronto con il difensore. All'esito il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, valuta se aderire o meno, secondo il principio di cui al comma 2, in base al quale rimane sempre libera la valutazione.
- c) Il difensore in caso di buon esito della lite si impegna in suoi eventuali comunicati, interviste, pubblicazioni e convegni o simili, a dare atto dell'intervento e del supporto utile e meritorio dell'Associazione. L'Associazione ha massima libertà di dare risalto al buon esito della lite in comunicati, interviste, pubblicazioni, convegni o simili, sottolineando sia il proprio merito che l'importanza del proprio intervento, a cui è ascrivibile il buon esito. Il difensore accetta questa condizione in modo espresso.
- d) Il difensore che si accredita deve impegnarsi espressamente a garantire e fornire all'associato le condizioni, di natura anche economica, previsti per il difensore già accreditato secondo i principi e quanto disciplinato nel successivo comma.

4.6 Il difensore da accreditarsi o accreditato deve far pervenire per iscritto all'associato e all'Associazione via PEC un preventivo, anche come parcella cd. *pro forma*, in cui siano inserite tutte le voci, ossia: le spese vive, l'onorario, il rimborso spese generali forfettizzato, il contributo cassa previdenziale, l'iva applicata. Non viene menzionata la ritenuta d'acconto, in quanto si applica al solo cliente libero professionista e in tal veste non agisce l'associato per i casi che qui interessano né l'Associazione. Il difensore si impegna espressamente a favore dell'associato di limitare la sua parcella a tale somma preventivata. Qualora lo svolgimento del giudizio abbia comportato degli aggravii non prevedibili all'inizio, il difensore dandone giustificato motivo, può apportare un aumento alle sole voci preventivate del rimborso spese generale forfettizzato ed onorario, ma nella misura massima del 10% del preventivo. Il difensore si obbliga espressamente ad attenersi a questa misura massima del 10% e per le sole voci di cui sopra. Il difensore deve esplicitare espressamente se il preventivo è riferito all'intero grado di giudizio ovvero ad una sola fase dello stesso od un particolare rito semplificato o d'urgenza o cautelare, a cui potrebbe essere conseguente un'eventuale giudizio a cognizione piena. Il difensore applica per l'onorario valori mai superiori al minimo previsto dalle tabelle ministeriali e, vigendo la liberalizzazione delle tariffe, deve applicare valori al di sotto di quelle minime in ragione di precedenti giurisprudenziali favorevoli ed apporti utili offerti dalla stessa Associazione che rendano di minore complessità la stesura dell'atto. Per la quantificazioni del rimborso spese generali forfettizzato (in cui si includono generalmente da spese vive difficilmente documentabili come carburante per gli spostamenti o le piccole spese di cancelleria) il difensore si impegna ad applicare un valore massimo non superiore al 15% della voce di onorario. Tale voce è imponibile Iva. Il difensore può richiedere all'associato l'anticipazione delle sole spese vive (*contributo unificato, costi di notifiche, eventuali marche da bollo; diritti di cancelleria, per la richiesta di copie, duplicati, ecc.*). Si ricorda che su tale voce non si applica l'Iva. Per le altre voci in preventivo (onorario, il rimborso spese generali forfettizzato, il contributo cassa previdenziale, l'iva applicata) il difensore si obbliga espressamente al richiederle all'associato solo a conclusione del grado di giudizio ovvero della fase di giudizio o del particolare rito semplificato d'urgenza o cautelare a cui era espressamente riferito il preventivo, a norma di quanto sopra precisato nel presente comma, ove vi sia stata compensazione delle spese di lite o soccombenza a carico dell'associato. Nel caso in cui si abbia invece una vittoria di spese di lite a favore dell'associato, con vittoria di onorario e spese di giudizio, se le stesse sono liquidate dal giudice, il difensore si impegna espressamente a limitare la sua richiesta a quanto liquidato dal giudice, anche se il preventivo fosse superiore, e si impegna a suo onere a recuperare tali somme nei confronti della parte soccombente. Ove nella vittoria di spese di lite, oltre all'onorario, siano indicate anche le spese di giudizio, il difensore è obbligato alla restituzione a favore dell'associato delle spese vive che l'associato abbia anticipato. A tal fine l'associato avrà l'accortezza di anticipare tali

spese con mezzi tracciabili e con esplicitazione di idonea causale del versamento. Se, nell'ipotesi di vittoria con spese di lite a favore dell'associato, il giudice non liquida l'onorario, il difensore si impegna espressamente a tenere indenne l'associato da ogni richiesta e di recuperare a suo onere le somme dovute nei confronti della parte soccombente. Nel caso di soccombenza e nel caso anche di aggiuntiva condanna a lite temeraria a carico dell'associato, rimane fermo l'obbligo di garanzia dell'associato, a cui si è impegnato a norma del comma 5 lettera a) del presente articolo, ossia di tenere indenne l'Associazione e di accollarsi per intero i relativi debiti, con salvezza di diritti e azioni dell'Associazione, nei rapporti con l'associato, a norma del comma 5 lettera a) del presente articolo.

- 4.7** Oltre ai giudizi in sede cautelare e a cognizione piena di ogni grado dinanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo, l'intervento *ad adiuvandum* è di regola ammesso, ove tecnicamente possibile e salvo il principio ai sensi del comma 2 di libera valutazione del Presidente sentito il Consiglio Direttivo, anche: nei procedimenti di natura revocatoria ex art.395 e ss. c.p.c. e corrispondenti riferimenti del c.p.a.; nei procedimenti di cd. rito cautelare uniforme art.669 bis c.p.c. e corrispondenti riferimenti del c.p.a.; nel procedimento sommario di cognizione ex art.702 c.p.c. e corrispondenti riferimenti del c.p.a.; nei procedimenti d'urgenza ex art.700 c.p.c. e corrispondenti riferimenti del c.p.a.; nei procedimenti di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. e di ottemperanza innanzi al Giudice Amministrativo. Di regola non è ammesso nel processo esecutivo ex art.474 e seguenti del c.p.c.; nel procedimento monitorio ex art. 633 e seguenti del c.p.c.; nei procedimenti cautelari di natura sequestrativa ex art. 670, 671 e 689 c.p.c. ; nei procedimenti di natura arbitrale ex art.808 e seguenti del c.p.c.
- 4.8** Ove il difensore accreditato contravvenga agli impegni e agli obblighi indicati ai commi 5 e 6 del presente articolo, tale violazioni determinano la cessazione dalla qualità di difensore accreditato. La cessazione dell'accREDITAMENTO è decisa dal Consiglio Direttivo con parere favorevole del Presidente.
- 4.9** Per i solleciti e le diffide alle autorità amministrative di regola procede in proprio il singolo associato attraverso la propria Pec individuale. A tal fine è onere di ciascun associato dotarsi di una Pec. Per approntare il contenuto della Pec l'associato può servirsi delle informazioni e delle assistenze come disciplinate, nei principi e nelle modalità, dall'art.1 del presente Regolamento. Ove è richiesto su tali atti l'intervento *ad adiuvandum* dell'Associazione si applicano i principi, i limiti e le procedure previste dall'art.3 commi 3, 5, 6, 7,9,10,12,13 e 14 del presente Regolamento.
- 4.10** Per gli esposti amministrativi e alla magistratura penale di regola l'associato procede in proprio attraverso la propria Pec individuale o tramite segnalazione diretta presso gli uffici di competenza. A tal fine è onere di ciascun associato dotarsi di una Pec. Per approntare il contenuto della Pec o dell'esposto da presentare presso l'ufficio competente a titolo individuale, l'associato può servirsi delle informazioni e delle assistenze disciplinate, nei principi e nelle modalità, dall'art.1 del presente Regolamento. Ove è richiesto su tali atti l'intervento *ad adiuvandum* dell'Associazione si applicano i principi, i limiti e le procedure previste dall'art.3 commi 3, 5, 6, 7,9,10,12,13 e 14 del presente Regolamento. Se dagli esiti e sviluppi dell'esposto alla magistratura penale, l'Associazione abbia titolo per costituirsi parte civile nel processo penale che ne consegue, tale valutazione è rimessa al Presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo. La costituzione di parte civile in procedimento penale è da considerarsi, ai fini del presente Regolamento, azione in proprio e diretta dell'Associazione, in merito alle quali si applicano i principi e le indicazioni previste ai successivi commi 11 e 12 , che disciplinano le azioni giudiziali di tipo diretto esperite in proprio, a nome e per conto dell'Associazione.
- 4.11** E' da considerarsi tutela legale giudiziale diretta dell'Associazione, l'azione giudiziale che l'Associazione intraprenda in proprio, in suo nome e per suo conto. Tali sono le azioni qualificabili in proprio previste all'art.3 commi 13 e 15 e all'art.4 comma 10 del presente Regolamento, le azioni a tutela di un interesse privato dell'Associazione, le azioni volte a tutelare l'immagine dell'Associazione, le azione volte a reprimere usurpazioni o usi indebiti del nome dell'Associazione e le azioni volte a contrastare ogni fatto illecito commesso a danno dell'Associazione. Tali azioni sono a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto di

competenza del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Compete al Presidente ai sensi dell'art.8 comma 10 dello Statuto la facoltà di nominare avvocati nelle controversie riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi organo giudiziario.

- 4.12** Ai sensi dell'art 8 comma 10 dello Statuto, le spese sostenute o da sostenersi di cui al comma precedente devono trovare copertura nelle risorse finanziarie esistente nell' attivo del bilancio consuntivo approvato nell'anno precedente e dovranno, per il consuntivo dell'anno in corso, trovare rappresentazione nel rendiconto di gestione ove esborsate. Se non trovano ivi copertura, il Consiglio direttivo deve autorizzare l'impegno previa individuazione delle coperture, da sottoporre all'Assemblea degli Associati. Prima ancora di dare copertura, il Consiglio Direttivo, ove non ritenga necessario o opportuno l'impegno di spesa, può sottoporre la decisione del Presidente a previa approvazione dell'Assemblea degli associati. Il Presidente è tenuto, per obbligo di Statuto di cui all'art. 9 comma 9, a inviare al Tesoriere i preventivi di spesa, tenuto conto di possibili maggiorazioni dei preventivi, ove lo svolgimento del giudizio possa comportare degli aggravii non prevedibili all'inizio o possibili maggiorazioni dovuti a eventuali soccombenze. Il Presidente agisce per gli atti di cui al comma 11 quale rappresentante dell'associazione e in tale veste assume in via esclusiva la veste di persona che agisce all'esterno in nome e per conto dell'Associazione. E' nell'interesse del Presidente confrontarsi con il Tesoriere, il quale può esprimere osservazioni di merito, senza che tuttavia abbiano valore di veto per le scelte Presidenziali. In assenza di coperture finanziarie il Tesoriere fa presente al Presidente dell'opportunità di una preventiva delibera autorizzativa dell'Assemblea con cui inserire poste da apporre al progetto di bilancio dell'anno corrente che offrano una copertura all'impegno. Ove tali poste non siano accolte, non fattibili o non percorribili, il Tesoriere può solo consigliare al Presidente, nell'interesse suo e dell'Associazione, che con previa delibera dell'Assemblea si iscriva, nello Stato Patrimoniale del bilancio dell'anno corrente, la somma che non trova copertura quale debito sociale per *Anticipazione infruttifera del Presidente*, con restituzione senza interessi in due o più anni, in ragione della sovraesposizione debitoria; la restituzione va registrata per ciascun anno nel bilancio, e precisamente al rendiconto di gestione, come uscita finanziaria, e va aggiornato nello stato patrimoniale per ciascun anno l'importo residuo del debito, fino al suo azzeramento.

Estensori: PIRFO/NICCHINIELLO

REGOLAMENTO ADOTTATO con delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 07.01.2021

IL PRESIDENTE
CLAUDIA NICCHINIELLO

Regolamento a vigenza immediata dalla data di adozione del Consiglio Direttivo. Da accludere a cura del Segretario nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo come allegato alla delibera.

Regolamento da ratificare alla prima Assemblea utile. In mancanza di ratifica il contenuto del presente Regolamento verrà fatto proprio con delibera del Consiglio Direttivo, quale atto necessario all'amministrazione ordinaria dell'Associazione (art.7 comma 13 dello Statuto).

Atto interno non soggetto a registrazione. Non divulgabile esternamente. L'associazione Angsa Campania (codice fiscale 94205610630) potrà rivendicare paternità dell'atto, proprietà intellettuale e connessi diritti nei confronti di terzi.

Eventuali refusi saranno correggibili senza ulteriore delibera, purché rimanga invariato ogni contenuto.